

COMUNE DI LATRONICO



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato dal con delibera di C.C n. 15 del 17/06/2018, esecutivo ai sensi di legge

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Filomena CERVINO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.L.
Cap. Egidio GIORDANO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Egidio Giordano', positioned below the printed name of the responsible official.

INDICE

ART. 1 – FINALITÀ	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 5 – NOTIFICAZIONE PREVENTIVA AL GARANTE.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 6 – RESPONSABILE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 7 – PERSONE AUTORIZZATO AD ACCEDERE ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 8 – NOMINA DEGLI INCARICATI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 9 – ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 10 – MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE E REQUISITI DEI DATI PERSONALI .	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 11 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 12 – ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA.	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 13 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 14 – DIRITTI DELL'INTERESSATO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 15 – SICUREZZA DEI DATI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 16 – MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 17 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIDEOSORVEGLIANZA	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 18 – PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 19 – COMUNICAZIONE DEI DATI.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 20 – NORMA DI RINVIO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 21– TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 22 – MODIFICHE REGOLAMENTARI.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 23 – LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 24 – DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Latronico, gestito ed utilizzato dal Servizio di Polizia Locale, si svolga per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 – Definizioni

3. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a. per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto ;
- b. per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d. per "titolare", l'Ente Comune di Latronico, nella persona del Sindaco protempore cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, nel rispetto della legislazione vigente in materia;
- e. per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f. per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g. per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
- h. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 – Ambito di applicazione

- I. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Latronico e collegato alla **centrale operativa** della Polizia Locale.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

- 1 Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la centrale operativa della Polizia Locale.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Latronico, in particolare dal D. Lgs 18 Agosto 2000, nr. 267, dal D.P.R.. 24 luglio 1977, nr. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale del 7 marzo 1986, nr. 65, dalla L.R. della Polizia Locale del 29 dicembre 2009, nr. 41, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali vigenti, ed in particolare::
 - Prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo della quiete pubblica;
 - Tutelare la sicurezza pubblica;
 - Prevenire, accertare e reprimere reati, in generale e ambientali, in particolare;
 - Rilevare infrazioni al Codice della Strada;
 - Identificazione, in tempo reale, di luoghi di ingorgo per consentire il pronto intervento;
 - la vigilanza sul pubblico traffico per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure;
 - ausilio al servizio di ordine pubblico prestato dalle Forze di Polizia presso il campo sportivo comunale in occasione degli incontri di calcio;
 - l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.
3. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Latronico, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso la centrale operativa della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale e della Polizia di Stato sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre Forze dell'Ordine.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.
5. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.
6. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso

traffico veicolare.

7. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di "privacy" con un'apposita regolamentazione.
8. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

Art. 5 – Notificazione preventiva al garante

1. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 6 – Responsabile

1. Un componente del Servizio della Polizia Locale (ovvero il Comandante, o altro addetto alla Polizia Locale) è designato, previa nomina da effettuare con atto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2 lettera e) del presente Regolamento.
2. È consentito il ricorso alla delega scritta di tutte o parte delle funzioni di responsabile del trattamento dei dati da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
3. Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.
4. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare (Sindaco) il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.
5. I compiti affidati al Responsabile e ai designati della Polizia Locale devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
6. Gli incaricati del materiale trattamento, nominati dal Sindaco, di concerto con il Responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare e/o del Responsabile.
7. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, previa autorizzazione del Responsabile e sotto la sua stretta sorveglianza.
8. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate nel comma precedente devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile del trattamento dei dati.
9. Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o

rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti e di pulizia.

10. Il responsabile del trattamento dei dati e gli incaricati addetti, anche il personale esterno addetto alla manutenzione, sono responsabili della custodia, del mantenimento e dell'assoluta riservatezza delle password di accesso.

11. Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale operativa della Polizia Locale, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti informatici, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 7 – Persone autorizzato ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale

1. L'accesso alla centrale operativa della Polizia Locale è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Servizio di Polizia Locale autorizzato dal Responsabile e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.
2. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa della Polizia Locale solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Responsabile. L'accesso dovrà avvenire sotto la stretta sorveglianza del responsabile o di suo delegato.
3. Gli incaricati dei servizi di cui al presente Regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile designa e nomina gli incaricati tra gli addetti alla Polizia Locale in servizio presso il Comune di Latronico, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
4. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

Art. 10 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati per un periodo di tempo **non superiore a sette giorni solari successivi all'evento, ovvero**, non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, tranne che nelle ipotesi di cui al successivo art. 12;
- trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente articolo 4, comma 2 con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della Giunta Comunale. L'elenco dei siti videosorvegliati potrà essere aggiornato ed approvato mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale.

3. Le telecamere di cui al comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

4. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

5. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la centrale operativa del Servizio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor.

6. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare.

7. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso la centrale operativa, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza (Ipotesi di cui al successivo art. 12)

8. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

Art. 11 – Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 4, comma 2.

2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accade nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la loro conservazione e solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Titolare (Sindaco).

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia.

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica, della tutela ambientale e del patrimonio pubblico, l'incaricato o il Responsabile, quale Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria, provvederà a norma del vigente Codice Penale, di Procedura Penale e legislazione vigente. In tali casi è consentita la deroga dalle prescrizioni di cui al presente regolamento e ai limiti di conservazione delle registrazioni.
2. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e l'Autorità Giudiziaria.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, devono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Latronico, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere.
2. I cartelli devono avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibili all'utenza, devono riportare la seguente dicitura minima: "Comune di Latronico – Polizia Locale – Area soggetta a videosorveglianza" e devono, altresì, inglobare il simbolo della telecamera. La dicitura per una maggiore informazione al cittadino, è modificabile o adattabile a varie circostanze
3. Il Comune di Latronico si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

Art. 14 – Diritti dell'interessato

1. È assicurato il diritto di accesso di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003 nei limiti di cui all'art. 10, commi 3 e seguenti dello stesso Decreto.
2. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
6. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 15 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Sono applicabili integralmente le misure minime di sicurezza previste dall'organizzazione dell'Ente in materia di sicurezza informatica.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della Polizia Locale. Alla sala, ubicata all'interno del Servizio in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.
4. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 16 – Modalità da adottare per i dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria;
- all'Amministratore di Sistema del Comune di Latronico e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
- all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

8. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:

- la data e l'ora dell'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

9. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvo casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Responsabile.

Art. 17 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune di Latronico effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.

2. A seguito di ciò i dati personali raccolti sono:

- distrutti;
- conservati per fini esclusivamente istituzionali.

3. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

Art. 18 – Procedura per l'accesso alle immagini

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta secondo il modello 1 allegato, adeguatamente motivata diretta al Responsabile e corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità. In tale istanza potrà richiedere richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrare la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.

2. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

3. Il Responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

4. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente].

5. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, il contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

Art. 19 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Latronico a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, dalla Polizia Giudiziaria, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 20– Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della L. 7 agosto 1991, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.
3. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

Art. 21 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali dovranno essere immediatamente recepiti.
2. All'aggiornamento provvederà il Consiglio Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.
3. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia in caso di eventuali successivi aggiornamenti.
4. Il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.

Art. 22 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'articolo 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 23 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Art. 24 – Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

ALLEGATO 1

FAC-SIMILE DEL MODULO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DA PARTE DELL'INTERESSATO E COMUNICAZIONE DEI DATI

Oggetto: Videosorveglianza – Esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali-
Comunicazione dei dati al Soggetto pubblico, all'Autorità Giudiziaria o alla Polizia Giudiziaria

In data ____/____/____ alle ore ____ l'interessato soggetto privato soggetto pubblico autorità giudiziaria polizia giudiziaria nell'avanzare la presente richiesta rilascia le seguenti informazioni:
data delle riprese video _____; fascia oraria _____ luogo della ripresa video _____;
elementi atti a facilitare la ricerca dei dati _____;
 trattati dal sistema di videosorveglianza;

Esercizio di diritti da parte dell'interessato
SOGGETTO PRIVATO

Il sottoscritto _____ nat_a _____ il ____/____/____
e residente a _____ in _____
identificato a mezzo di _____ nr. _____
rilasciato il ____/____/____ da _____

Accesso ai dati personali

Il sottoscritto intende accedere ai dati che lo riguardano e precisamente
 chiede di confermagli l'esistenza o meno di tali dati chiede di comunicargli i medesimi dati in forma intelligibile

Richiesta di conoscere alcune notizie sul trattamento

Il sottoscritto chiede di conoscere:
 l'origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti),
 le finalità del trattamento dei dati che lo riguardano;
 le modalità del medesimo trattamento;
 la logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici;
 gli estremi identificativi del/dei responsabile/i del trattamento;
 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati;

Opposizione al trattamento per motivi legittimi

Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati per i seguenti motivi legittimi _____

Il responsabile del trattamento darà esito all'istanza senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero in 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo.

Firma dell'incaricato _____ Firma dell'interessato _____

COMUNICAZIONE DATI PERSONALI
SOGGETTO PUBBLICO – AUTORITA' GIUDIZIARIA – POLIZIA GIUDIZIARIA

Il sottoscritto _____ appartenente a _____
identificato a mezzo di tesserino di riconoscimento nr. _____ rilasciato il
____/____/____
da _____
chiede

l'estrazione la visione immagini dal sistema di videosorveglianza per
 fini di ordine pubblico
 specifica richiesta dell'autorità giudiziaria
 in relazione all'attività investigativa in corso
 in relazione ai procedimenti inerenti gli illeciti _____ (specificare)

Firma dell'incaricato _____ Firma dell'interessato _____

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE TRATTAMENTO

In data ____/____/____ il responsabile del trattamento AUTORIZZA NON AUTORIZZA
Firma del responsabile del trattamento _____

In data ____/____/____ considerata la suddetta richiesta e l'autorizzazione del responsabile del procedimento alla:

visione immagini; estrazione delle immagini. La relativa consegna del cd/dvd è avvenuta in data ____/____/____

Firma dell'incaricato _____ Firma del richiedente _____